

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 27 aprile 1998

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1998, n. 5

«Attribuzione agli Enti delegati delle funzioni amministrative in materia di Agricoltura e Foreste conferite dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 4 comma 5 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente Legge vengono attribuite alle Province ed alle Comunità Montane tutte le funzioni amministrative svolte dal soppresso Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la sola eccezione di quelle elencate al comma 3 dell'articolo 2 del predetto Decreto Legislativo.

Articolo 2

1. Con appositi regolamenti di esecuzione, da approvarsi dal Consiglio Regionale, sentiti gli Enti locali, entro un anno dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, vengono individuate le specifiche funzioni attribuite alle Province ed alle Comunità Montane; i regolamenti possono essere soggetti a revisione con una diversa allocazione delle funzioni conferite.

Articolo 3

1. Restano in ogni caso riservate alla Regione, oltre che la potestà di programmazione ed indirizzo sulle materie di cui al precedente articolo 2, l'attuazione di programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

Articolo 4

1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvederà al contestuale trasferimento alle Province e alle Comunità Montane delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per l'esercizio delle funzioni attribuite.

2. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 aprile 1998

Rastrelli